

CITTA' DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

DITTA CURIA & SEMERARO s.n.c.
di Curia Cristoforo & C.

- **RINNOVO AUTORIZZAZIONE EX ART.208 DEL D.L.VO 152/2006 E SS.MM.II.**
- **REGOLAMENTO REGIONALE del 12 dicembre 2013, n. 26 dal titolo "DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA".**

Attività

Impianto di autodemolizione ed autorottamazione

REV.

0

ELABORATO


**RISPOSTA ALLA REGIONE PUGLIA – SERVIZIO RISORSE
IDRICHE _nota prot. n. AOO_075/PROT/02227 del 23/02/2021**

DATA

Settembre/2022

CONSULENZA AMBIENTALE

Dott.Ing.Ottavio RUGGIERI
Vico II Vittorio Emanuelen.1
74015 Martina Franca (TA)



IL COMMITTENTE

CURIA & SEMERARO s.n.c.
MARTINA FRANCA (TA)
P.I./C.F. 01722570734

Premessa

Il presente elaborato riguarda la richiesta di chiarimenti ed integrazioni da parte della Regione Puglia SEZIONE RISORSE IDRICHE, di cui alla nota prot. n. AOO_075/PROT/02227 del 23/02/2021, in merito alla procedura di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione unica, attivata presso la Provincia di Taranto in marzo 2018, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, per l'impianto di autodemolizione - autorottamazione ubicato alla Contrada Conserva s.n. e censita al C.T. al foglio di mappa n. 149 p.lla 389 sub. 1, della Ditta CURIA & SEMERARO s.n.c. con sede legale a Martina Franca in Via Carlo Pisacane n. 28.

Si premette che la Ditta in oggetto risulta essere già autorizzata da parte dell'Amministrazione Provinciale di Taranto con prima Determina del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto n. 62 del 27.03.2003 e successivi rinnovi giusta Determina del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente n. 114 del 05/08/08 (come Autorizzazione provvisoria) e in ultima con Determina del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente n. 151 del 16.10.2008. L'esercizio per le operazioni di recupero rifiuti comporta l'attivazione della procedura Unica di cui all'art. 208 del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), che sostituisce espressamente, ai sensi dell'art. 208 comma 6, quella relativa all'autorizzazione allo scarico (autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali, delle acque meteoriche e delle acque reflue civili) in base al Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte III del D. Lgs 152/2006.

Si specifica inoltre che il Consiglio Comunale di Martina Franca con Delibera n. 6 del 29/01/2000 nell'approvare il progetto ha adottato la variante al PRG facendo salva l'approvazione da parte dell'Autorità competente ex art. 27 del D. Lgs 22/97. La Giunta Provinciale di Taranto, Autorità Competente per delega della Regione Puglia in materia di rifiuti ex L.R. 30/86 e quindi delegata per il provvedimento ex art. 27 D.lgs. 22/97, ha approvato con Delibera del 20/11/2000 tale progetto della ditta Curia&Semeraro ai sensi del predetto art. 27 del Decreto Ronchi, dando atto anche che lo stesso provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico comunale. Si precisa, ove non fosse chiaro, che il richiamato provvedimento della Provincia è stato formulato a seguito di espressa conferenza dei Servizi prevista dal predetto art. 27 nel quale sono confluiti tutti i pareri per l'assentibilità dell'opera medesima.

È di tutta evidenza quindi che in base alle normative vigenti all'epoca di adozione dei Provvedimenti citati, sia in materia di Urbanistica che in materia di localizzazione rifiuti (in relazione ai quali è stato realizzato e gestito l'impianto), non vi era alcun vincolo riguardante la presenza delle tipizzate come *"AREE DI PROTEZIONE SPECIALE IDROGEOLOGICA"* nè tanto meno non era stato approvato/adottato il Piano di Tutela delle Acque, approvato successivamente con DCR n. 230/2009.

In merito al Piano di tutela delle acque della regione puglia (PTA), lo stesso prevede la definizione delle *"AREE DI PROTEZIONE SPECIALE IDROGEOLOGICA"* quali aree "meritevoli di tutela perché di strategica valenza per l'alimentazione dei corpi idrici sotterranei". Nello specifico l'area interessata dal presente progetto sembrerebbe ricadere in area di protezione speciale idrogeologica, codificata con zonizzazione territoriale A. Pertanto, ove ricadente, tale area del PTA prevede i seguenti divieti:

"ZONE "A"

DIVIETI GENERALI



- *la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;*
- *l'apertura e l'esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani*
- *spandimento di fanghi e compost.*
- *la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio carsico*
- *la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante inter-venti di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;*
- *la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie;*
- *apertura di impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria*
- *captazione, adduzioni idriche, derivazioni, nuovi depuratori*
- *i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;"*

Il progetto contenuto nella richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ex art. 208 del TUA non prevede alcun intervento tra quelli vietati previsti nel PTA se non un miglioramento tecnologico per il trattamento e la gestione delle acque meteoriche in obbligo di Legge giusto adeguamento al R.R. 26/2013 "DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA" che nello specifico prevede la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia dalle acque di seconda pioggia.

Questo intervento inoltre non prevede un nuovo scarico in sub-irrigazione in quanto quello previsto nel progetto è già esistente e precedentemente autorizzato con D.D. 151 del 16.10.2008. Pertanto l'attività della Società Curia & Semeraro Snc e la relativa richiesta di rinnovo dell'autorizzazione sono compatibili con quanto riportato e previsto nel PTA per le zone di protezione speciale idrogeologica, Aree A.

Di seguito sono riportati puntualmente le richieste di chiarimento/integrazione, di cui alla nota prot. n. AOO_075/PROT/02227 del 23/02/2021 da parte della Regione Puglia SEZIONE RISORSE IDRICHE i relativi chiarimenti predisposti al fine di superare le criticità emerse:

Punto 1

"Tanto premesso, dovendo questa Sezione esprimersi sulla compatibilità dell'intervento al Piano di Tutela delle Acque, si rendono necessari alcuni chiarimenti.

In primo luogo, atteso che l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ha efficacia per quattro anni, si ritiene utile acquisire gli atti di rinnovo successivi al primo rilascio datato 2008."

Chiarimenti Punto 1

In merito a quanto sopra si precisa che l'impianto in oggetto risulta regolarmente autorizzato con Determina Dirigenziale n. 151 del 16/10/2008, con la quale la Provincia di Taranto ha rinnovato ex art. 208 D.lgs. 152/06 l'esercizio dell'attività di autorottamazione e demolizione e contemporaneamente ha



approvato il previsto "Piano di Adeguamento" di cui al D. Lgs 209/03 di cui all'art. 15. Con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale 26/2013 che "**DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA**" lo stesso ha innescato il procedimento finalizzato al riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento per necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge. Nell'ambito delle attività di adeguamento dell'impianto, considerando che gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia sono già esistenti, nella presente richiesta di rinnovo ex art.208 D.lgs.152/06 è stata prevista in progetto la realizzazione degli impianti di trattamento delle acque di seconda pioggia secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 10 del R.R. 26/2013 con annessa richiesta di autorizzazione allo scarico. Pertanto fino all'ottenimento del presente rinnovo presso gli Uffici della Provincia di Taranto le acque meteoriche sono state gestite come rifiuto.


Punto 2

"Valutando nel merito: lo schema riportato per il flusso di gestione delle acque meteoriche risulta differente nell'elaborato "Relazione tecnica gestione acque meteoriche" da quanto rappresentato nella tavola 2.

Si chiede al proponente, dunque, di precisare quale dei due schemi si intenda seguire, approfondendo i trattamenti cui sottoporre le acque di prima pioggia (anche essi differenti nei due schemi)."

Chiarimenti Punto 2

In merito a quanto richiesto si precisa che lo schema presente nella "Relazione tecnica gestione acque meteoriche" è un refuso non aggiornato e pertanto fa fede lo schema riportato nella Tav. 2 rev.1, che per maggiore chiarezza si riporta di seguito:



Punto 3

“Inoltre è necessario che sia prodotta una planimetria dell’impianto nel suo complesso, dalla quale si evincano la rete di gestione delle acque meteoriche, le opere di captazione, i cordoli di contenimento perimetrali, le vasche di raccolta e di trattamento, la riserva antincendio, i recapiti finali degli scarichi di emergenza e l’ubicazione dei pozzetti fiscali.”

Chiarimenti Punto 3

Per quanto richiesto al Punto 3 si precisa che tra gli atti pubblicati sul sito della Provincia di Taranto è presente una planimetria “Tav.3_Planimetria impianto acque meteoriche” predisposta da Codesta Azienda in data Dicembre 2018, nella quale è rappresentata la gestione delle acque meteoriche, le opere di captazione, le vasche di raccolta e di trattamento, l’ubicazione dei pozzetti fiscali, il perimetro dell’impianto che risulta essere tutto recintato con idoneo muretto (come già rappresentato e documentato) e annessa fascia a verde dedicata alla subirrigazione esistente. Si precisa inoltre che la quota altimetrica della strada

adiacente l'impianto ha una quota inferiore rispetto alla quota altimetrica dell'impianto (con un dislivello di circa 50 cm).

All'uopo in merito a quanto richiesto si precisa inoltre che la riserva antincendio è la vasca di raccolta delle acque del lastrico solare con volume di circa 140 mc, riportata anch'essa nella suddetta Tav. 3.

Infine per quanto richiesto circa gli scarichi di emergenza si precisa che gli stessi non sono previsti in quanto l'impianto di trattamento delle acque di trattamento di seconda pioggia sono progettati in continuo (per circa 150 l/s) e scaricheranno in continuo in subirrigazione.

All'uopo si allega al presente documento la Tav. 3 di cui sopra.

Punto 4

“Sia inoltre descritta nel dettaglio ogni misura di mitigazione che si intenda adottare, i sistemi di smaltimento al suolo: le essenze che si intendono piantumare e le loro caratteristiche di evapotraspirazione, in caso di subirrigazione e sia documentato fotograficamente lo stato attuale della pavimentazione delle aree esterne soggetto a dilavamento, relazionando sul suo stato di conservazione.”

Chiarimenti Punto 4

Per quanto sopra si riporta di seguito una tabella riassuntiva contenete le opere di mitigazione che l'Azienda intende adottare. Tale tabella è stata predisposta ed inviata nel mese di luglio/2022 in riferimento a quanto richiesto dalla Provincia di Taranto, con nota n. 0016312/2022 del 18/05/2022, ai fini del rilascio del parere di Valutazione d'Incidenza ex L.R. n. 11/2001 e n. 17/2007, relativa all'istanza di “Rinnovo autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.208 D.lgs. n.152/2006” per l'impianto in oggetto. In merito al quale in data 04/07/2022 la Provincia di Taranto espresso “parere di Valutazione d'Incidenza favorevole”, di cui alla nota prot. n .0022185/2022 del 04/07/2022.

Misure di mitigazione e compensazione

Di seguito sono individuate le opere di mitigazione e compensazione, di cui al cap.18 del PRGRS, previste per la prosecuzione dell'attività di autodemolizione:

1. TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Per tale componente, data la mancanza di punti di emissione diffusa e convogliata in atmosfera, se non per la presenza delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli in entrata all'impianto, si prevede l'utilizzo di un infoltimento della barriera vegetale già presente lungo tutto il perimetro dell'impianto.

2. PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

B.1 – ACQUE SUPERFICIALI: per tale componente non sono previste opere di mitigazione in quanto sono totalmente assenti acque superficiali e l'unico scarico presente e previsto nel progetto è



nel sottosuolo.

3. USO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

C.1 – SUOLO:

Per tale componente, essendo l'attività già esistente, è doveroso specificare che la pavimentazione dell'intero impianto, dove si svolge l'attività di autodemolizione, è del tipo industriale, totalmente impermeabile con pendenze verso una griglia continua per la raccolta di eventuali perdite accidentali di olii ed idrocarburi in genere.

In caso di sversamenti accidentali provocati da rilascio di oli e/o idrocarburi da parte dei mezzi in transito, perdita di sostanze acidi, ecc., è prevista la rimozione immediata a mezzo terriccio o segatura per assorbimento dell'inquinante e/o sostanze basiche quali soda o calce spenta. Il predetto terriccio o segatura intriso di oli o idrocarburi sarà successivamente smaltito ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

C.2 – SOTTOSUOLO:

Per tale componente vale quanto scritto in precedenza.

Si specifica inoltre che l'unico scarico presente nell'impianto, relativo alle acque meteoriche trattante, di cui al R.R. 26/2013, è in trincea drenante in subirrigazione. Per le quali acque è previsto un trattamento specifico che produrrà acqua tratta e conforme a quanto previsto dalla norma di settore ovvero in linea con la Tab. IV, Allegato 5, PARTE TERZA, del D.lgs. 152/06.

Per tale scarico è previsto un monitoraggio (vedasi Piano di Monitoraggio Ambientale, riportato nel capitolo 6 della relazione tecnica generale in rev.1, allegata alla documentazione presentata alla Provincia di Taranto) attualmente in fase di valutazione da parte della A.C.

4. TUTELA AMBIENTE NATURALE

D.1 - VEGETAZIONE E FLORA:

Per tale componete è previsto un infoltimento della barriera vegetale già presente lungo tutto il perimetro dell'impianto.

D.2. – FAUNA e D.3 – ECOSISTEMI:

Per tali componenti non sono previste opere di mitigazione e compensazione in quanto sono completamente assenti, nell'area in oggetto, la presenza di fauna ed ecosistemi.

5. TUTELA DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI

Per tale componente è previsto l'infoltimento della barriera vegetazionale esistente lungo il perimetro dell'impianto, quale schermo visivo, per mascherare l'inserimento dell'impianto stesso.

6. TUTELA DELLA POPOLAZIONE

Per tale componente è previsto l'adozione di turni di lavoro diurni e l'utilizzo di eventuali barriere fonometriche da inserire nei pressi dell'area adibita ad una eventuale attività di riduzione volumetrica, se saranno sforati i limiti normativi in materia acustica durante la campagna di monitoraggio acustico, da concordare con l'A.C.

7. ASPETTI STRATEGICO FUNZIONALI

Per tale componente è previsto l'utilizzo, già in uso, di un parcheggio fruibile per il pubblico.

8. ASPETTI URBANISTICI E TERRITORIALI

Per tale componente, così come descritto in precedenza, è previsto l'infoltimento della barriera vegetazionale esistente lungo il perimetro dell'impianto, quale schermo visivo, per mascherare l'inserimento dell'impianto stesso nel contesto agricolo circostante.

Ovviamente la gestione di tale attività prevede l'applicazione di un Piano di Monitoraggio Ambientale, la cui stesura e il relativo sviluppo è in fase di approvazione da parte dell'A.C. Tale piano è inserito nel capitolo 6 della relazione tecnica generale in rev.1, allegata alla documentazione presentata alla Provincia di Taranto.

Si precisa che l'infoltimento della barriera vegetazionale esistente lungo il perimetro dell'impianto, prevista, quale opera di mitigazione, prevede l'utilizzo di piante autoctone e simili a quanto già presente.

Per quanto richiesto infine circa la documentazione fotografica si precisa che tra gli atti inviati e pubblicati sul sito della Provincia di Taranto è presente un elaborato denominato: "**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**" nella quale è rappresentato lo stato attuale della pavimentazione e l'attuale fascia verde predisposta per la subirrigazione precisando all'uopo che le acque meteoriche e di dilavamento sono confinate all'interno dell'impianto lungo tutto il perimetro presente in quanto lo stesso impianto è recintato con idoneo muretto di altezza superiore a un metro e annessa rete metallica che di fatto impedisce che le stesse possano confluire all'esterno e viceversa. Inoltre l'altezza altimetrica della strada adiacente l'impianto ha una quota inferiore rispetto alla quota altimetrica dell'impianto (con un dislivello di circa 50 cm), vedi documentazione fotografica che con la presente si allegata.

Pertanto la presenza di tale dislivello e della recinzione perimetrale presente ha impedito in passato ed impedisce tutt'ora la confluenza, all'interno dell'impianto, delle acque meteoriche di dilavamento di provenienza esterna e viceversa, non andando pertanto a modificare lo stato di conservazione della pavimentazione delle aree esterne.